



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 MARZO 2001

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Amministrazione in possesso di specifiche professionalità, nel rispetto e secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., nonché il relativo regime di pubblicità e gli adempimenti conseguenti in materia di controllo esterno.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità;
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure comparative di conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e seguenti del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.
4. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate negli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.
5. La disciplina del presente Regolamento non si applica alle procedure di scelta del contraente previste dal Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;
6. Sono escluse le collaborazioni occasionali caratterizzate da un rapporto *intuitu personae* caratterizzate da un costo sino a € 5.000,00 al netto degli oneri previsti per legge e Iva;
7. Sono esclusi gli incarichi professionali conferiti in situazioni di straordinaria necessità ed urgenza, tale che non sia possibile, ovvero risulti eccessivamente gravoso, l'espletamento della procedura pubblica;
8. Sono esclusi i contratti di lavoro autonomo *ex* articolo 2222 e ss. del Codice Civile aventi ad oggetto il patrocinio legale;

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il ricorso agli incarichi di cui al presente regolamento può avere luogo per attività professionali per le quali sia richiesta una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, nonché una particolare qualificazione professionale, salvo i casi previsti dalla legge in cui si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria.
2. L'Amministrazione può conferire incarichi professionali a soggetti esterni in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
 - b. l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne, che deve essere attestata;



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Articolo 4

Individuazione del Fabbisogno e ricognizione interna

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, appurata l'esigenza della collaborazione, verificata l'impossibilità di far fronte all'esigenza con il personale di servizio, e tenuto conto delle mansioni esigibili, delibera il ricorso ad una collaborazione esterna;
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli nomina il Responsabile del Procedimento, definisce il compenso, la durata e il luogo della collaborazione, nel rispetto del vincolo economico del bilancio preventivo;
3. Il Responsabile del Procedimento predispose tutti gli atti necessari all'individuazione dell'affidatario secondo i criteri e le modalità descritte nel presente regolamento, segue la fase della stipula del contratto e cura gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5

Procedura comparativa per il conferimento di incarichi

1. La scelta del soggetto a cui affidare l'incarico viene effettuata attraverso l'esperimento di procedure di valutazione con comparazione dei curricula professionali ed eventuali colloquio e/o esame e/o prova specifica dei partecipanti alla selezione.
2. Il Responsabile del procedimento provvede alla predisposizione di un avviso di selezione da pubblicare sul sito internet dell'Ente, nella sezione www.opinapoli.it/amministrazione-trasparente2/bandi-di-gara-e-contratti, almeno per 15 giorni consecutivi.
3. L'avviso deve contenere:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b. l'indicazione di durata, luogo, e modalità di espletamento dell'incarico;
 - c. la fonte di finanziamento sulla quale graverà la spesa;
 - d. il compenso della prestazione professionale;
 - e. le modalità di presentazione della domanda di partecipazione corredata dal relativo curriculum e l'indicazione del termine entro il quale deve essere presentata;
 - f. l'indicazione dei requisiti di partecipazione alla procedura valutativa;
 - g. l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti, nonché le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - h. l'indicazione dell'espletamento di un eventuale colloquio e/o esame e/o prova specifica (se previsto, a pena di esclusione del candidato che non si presenti alla prova);
 - i. l'indicazione del Responsabile del Procedimento.
 - j. il facsimile della domanda;



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

4. Gli elementi dell'Avviso sono suscettibili di modifiche e integrazioni a seguito di aggiornamenti della normativa al momento dell'emanazione del medesimo;
5. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico è necessario che il candidato autocertifichi di:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'unione Europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dall'avviso;
 - d. non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
 - e. non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
 - f. non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti alla propria professione;
 - g. non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione o da altre PP.AA;
 - h. di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi con l'Amministrazione. In relazione alla tipologia dell'incarico da conferire potrà essere richiesta l'autocertificazione di ulteriori fatti o status.
6. L'Avviso di selezione viene approvato con provvedimento del Consiglio Direttivo

Articolo 7

Nomina della commissione

1. Il Consiglio Direttivo provvede a nominare apposita Commissione valutatrice, che esaminerà i curricula ed effettuerà il colloquio e/o l'esame e/o la prova specifica, ove previsti.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, minimo tre, un Presidente e altri due componenti, coadiuvati da un Segretario verbalizzante.
3. Il Presidente, se non è nominato dal Consiglio Direttivo, è nominato a maggioranza dei membri dalla Commissione;
4. Il Segretario può essere scelto tra i dipendenti in servizio presso l'Ente;
5. I componenti della Commissione e il Segretario attestano che non insistono ragioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura comparativa ovvero per altri casi previsti dalla legge. Nel caso emerga una situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura, il componente della commissione viene sostituito.



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

Articolo 8

Fasi della procedura di selezione

1. Il Responsabile del Procedimento verifica, ai fini dell'ammissibilità delle candidature, che siano pervenute entro i termini e nel rispetto delle modalità previste nell'Avviso, con riferimento alla regolarità e completezza formale della documentazione necessaria;
2. Il Responsabile del Procedimento informa la Commissione degli esiti della propria attività e le trasmette le candidature ammesse;
3. La Commissione ai fini dell'identificazione del candidato più idoneo all'esperimento dell'incarico, la Commissione valuta in particolare i seguenti elementi:
 - a. qualificazione professionale
 - b. esperienze maturate nel settore
 - c. qualità della metodologia che si intende adottare nell'esperimento dell'incarico, se l'incarico ha carattere progettuale
 - d. eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione e sul compenso previsti
 - e. valutazione positiva per incarichi espletati nell'ambito dell'Amministrazione o di altre PP.AA
 - f. esito del colloquio e/o dell'esame/ e/o della prova specifica, ove previsto;
 - g. ulteriori elementi specificati nell'avviso in relazione all'oggetto dell'incarico.
4. La Commissione esprime un giudizio di idoneità o inidoneità per ciascun candidato, motivando la scelta e, laddove previsto nell'Avviso, assegnando ad ognuno di essi il rispettivo punteggio.
5. Al termine della suddetta procedura dovrà essere prodotto un verbale a firma dei componenti della Commissione che hanno preso parte alla valutazione, che dovrà essere inviato al Responsabile del Procedimento anche ai fini della convocazione al colloquio (ove previsto).
6. I candidati ritenuti idonei sono invitati al colloquio, a mezzo P.E.C.;
7. In caso di rinuncia e/o assenza ingiustificata da parte di uno dei candidati invitati al colloquio si può procedere allo scorrimento dell'elenco dei nominativi dei candidati.
8. Il candidato assente ingiustificato è escluso dalla procedura;
9. Il colloquio individuale è teso a verificare le competenze, le esperienze dichiarate nel curriculum e l'attitudine del candidato in relazione all'oggetto dell'incarico. All'esito di ogni colloquio individuale la Commissione formula un giudizio sintetico e attribuisce al candidato un punteggio.
10. La Commissione, al termine dei lavori, redige la graduatoria finale di merito in base ai punteggi ottenuti nelle fasi previste dall'Avviso e, dandone comunicazione, la invia al Responsabile del Procedimento;
11. In caso di parità di punteggio il criterio da adottare è quello esperienziale;
12. Il Responsabile del Procedimento verificata la completezza formale, trasmette tutta la documentazione acquisita al Consiglio Direttivo;
13. Il Consiglio Direttivo approva con specifico provvedimento gli atti di selezione e la graduatoria finale;



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

14. La graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

Articolo 9

Conferimento dell'Incarico

1. Al candidato vincitore verrà conferito l'incarico disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico;
2. Il contratto è stipulato dal Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli previa deliberazione da parte del Consiglio Direttivo;
3. Nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra Pubblica Amministrazione è richiesta obbligatoriamente preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
4. Preventivamente alla stipula del contratto sono svolti per il vincitore i controlli ai sensi della normativa vigente;
5. L'Ente, in ogni caso, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sui soggetti non vincitori;
6. Il contratto deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente, oltre che:
 - a. L'oggetto della prestazione;
 - b. le modalità di esecuzione;
 - c. la decorrenza dell'efficacia;
 - d. la data di conclusione del rapporto di prestazione professionale;
 - e. il compenso previsto;
 - f. le modalità di erogazione del compenso previsto;
 - g. il foro competente per la risoluzione delle controversie;

Articolo 10

Motivi di esclusione dal conferimento degli incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi esterni a soggetti che:
 - a. si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
 - b. si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati ed accertati in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione o da altre PP.AA.;
 - c. abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente⁶;
 - d. abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti⁷;
 - e. si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui, ad esempio, quelle previste dall'art. 25 della L. 23.12.1994, n. 724, dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in L. 7.8.2012, n. 135.



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

2. Ulteriori motivi di esclusione potranno essere specificatamente previsti nel bando, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire.

Articolo 11

Divieto di rinnovo dell'incarico e disposizioni in tema di proroga.

1. L'incarico conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.ii.mm. non può essere rinnovato.
2. In via eccezionale, l'eventuale proroga dell'incarico è possibile al solo di fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso originariamente definito.

Articolo 12

Attività di verifica e controllo

1. Il Consiglio Direttivo, ovvero un suo Consigliere delegato, verifica con cadenza periodica, di regola mensile, il corretto svolgimento dell'incarico da parte del professionista, affinché siano rispettati tempi e modalità di attuazione pattuiti nel disciplinare e certifica l'attività svolta per la liquidazione dei compensi secondo le modalità indicate nel disciplinare medesimo.
2. Laddove i risultati delle prestazioni siano del tutto insoddisfacenti o non conformi a quanto previsto nel contratto, il Consiglio Direttivo può chiedere al professionista di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni; in caso contrario può procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati delle prestazioni siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Consiglio Direttivo può richiedere al professionista di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, le mancanze rilevate possono essere causa della liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. In caso di modifica delle disposizioni normative di riferimento, l'aggiornamento del presente regolamento potrà avvenire con atto formale del Consiglio Direttivo.